



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto ex DSA-DEC-2009-01803 del 26 novembre 2009, aggiornato con decreto di DVA-DEC-2010-01014 del 31 dicembre 2010 e D.M. 319 del 30 dicembre 2015, per l'esercizio della raffineria della Società ENI S.p.A., ubicata nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV)**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTO** il decreto exDSA-DEC-2009-01803 del 26 novembre 2009 con il quale è stata rilasciata autorizzazione integrata ambientale per la raffineria gestita dalla Società ENI S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) ubicata nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV);

**VISTO** il decreto DVA-DEC-2010-01014 del 31 dicembre 2010, rilasciato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società ENI S.p.A., relativo al progetto "Nuovo impianto EST-ENI Slurry Technology - progetto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli da realizzare nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (PV)";

**VISTA** l'istanza presentata dal Gestore con nota prot. n. HSE/CS 883 del 20 febbraio 2015 per l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., chiedendo l'applicazione delle deroghe di cui i punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla Parte V del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il D.M. 319 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza del Gestore del 20 febbraio 2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-02461 del 14 dicembre 2015, allegato al citato D.M. 319/2015;

**VISTA** la nota prot. n. 10258 del 15 aprile 2016, con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (nel seguito indicata come DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 133/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto exDSA-DEC-2009-01803 del 26 novembre 2009 e DVA-DEC-2010-01014 del 31 dicembre 2010, da ultimo modificato con D.M. 319 del 30 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (ID 10-192/1066);



**VISTA** la nota prot. n. 15685 del 13 giugno 2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. n. RAFSNZ/DIR/LA/99 del 1 giugno 2016, per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 10-192/1066;

**VISTA** la nota prot. n. RAFSNZ/DIR/LA/161 del 27 luglio 2016, con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 10-192/1066);

**VISTA** la nota prot. n. CIPPC 1582/2016 del 21 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso un parere istruttorio conclusivo finalizzato ad allineare la durata della previsione di cui al paragrafo 6 del parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-2461 del 14 dicembre 2015, approvato con D.M. 319 del 30 dicembre 2015, alla conclusione del procedimento di riesame avviato con decreto prot. 133/DVA dell'8 aprile 2016 (ID 10-192/1066) per l'adeguamento alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT";

**VISTA** la nota prot. n. 069671/2016 del 16 novembre 2016, con la quale la Provincia di Pavia ha trasmesso parere favorevole alla proroga della scadenza delle deroghe di cui al paragrafo 6 del parere istruttorio conclusivo prot. n. CIPPC-2015-2461 del 14 dicembre 2015, fino alla conclusione del procedimento di riesame per l'adeguamento dell'installazione alle "Conclusioni sulle BAT";

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 17 novembre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 28207 del 21 novembre 2016;

**RILEVATO** che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare la proposta di piano di monitoraggio e controllo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su internet sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative ai sopra citati procedimenti;

**VISTA** la nota prot. n. 28383 del 23 novembre 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare exDSA-DEC-2009-01803 del 26 novembre 2009, aggiornato con decreto DVA-DEC-2010-01014 del 31 dicembre 2010 e D.M. 319 del 30 dicembre 2015, per l'esercizio della raffineria, ubicata nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV), della Società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC 1582/2016 del 21 ottobre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galloni  






*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0025802 DVA del 24/10/2016

CIPPC 1582/2016

del 21/10/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI S.p.A.  
- Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi - ID 1066 - Modifica al D.M. n. 319 del 30  
dicembre 2015

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo relativo alla proroga dei tempi di cui al DM in oggetto.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria ENI S.p.A. di Sannazzaro De' Burgondi (PV)**

## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Modifica al  
 D.M. n. 319 del 30 dicembre 2015

Gestore	ENI S.p.A.
Località	Sannazzaro De' Burgondi (PV)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Antonio Fardelli
	Avv. David Roettgen
	Dott. Geol. Dario Sciunnach – Regione Lombardia
	Dott.ssa Anna Betto – Provincia di Pavia
	Dott. Giuseppe Muliere – Comune di Sannazzaro De' Burgondi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS'.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria ENI S.p.A. di Sannazzaro De' Burgondi (PV)**

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
- La Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
- Vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1337/2016 dell'8/09/2016 che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale per la Raffineria ENI S.p.A. sita nel comune di Sannazzaro De' Burgondi al Gruppo Istruttore così costituito:
  - Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente del GI
  - Cons. Stefano Castiglione
  - Dott. Antonio Fardelli
  - Avv. David Roettgen
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Dott. Geol. Dario Sciunnach – Regione Lombardia
  - Dott.ssa Anna Betto – Provincia di Pavia
  - Dott. Giuseppe Muliere – Comune di Sannazzaro De' Burgondi
- Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimenti del 26/11/2009 N. prot. DVA-DEC-2009-00018036 e del 31/12/2010 N. Prot. DEC-2010-1014 rilasciata alla ENI S.p.A. per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Sannazzaro De' Burgondi;
- Vista la nota prot. DVA-2015-0006540 del 10/03/2015 (acquisita al prot. CIPPC-00\_2015-0000573 del 16-03-2015) con cui la DVA ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA (**ID 10/875**) finalizzato alla valutazione dell'istanza del Gestore,



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria ENI S.p.A. di Sannazzaro De' Burgondi (PV)**

presentata con la nota prot. HSE/CS del 20/02/2015 e acquisita dal MATTM al prot. DVA-2015-5025 del 23/02/2015, per applicazione, alle emissioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri ai camini S01, S13, S14 ed S36 della raffineria, delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- Visto il Decreto del Ministro n. 319 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata accolta l'istanza del Gestore del 25/02/2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2314 del 26/11/2015;
- Visto, in particolare, il paragrafo 6., del citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2461 del 14/12/2015, che indica nella data ultima del 31/12/2016 la scadenza delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- Vista la nota prot. n. 10258 del 15/4/2016 (N. Prot. CIPPC-2016-684 del 19/04/2016), con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 133/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA rilasciata con provvedimenti del 26/11/2009 N. prot. DVA-DEC-2009-00018036 e del 31/12/2010 N. Prot. DEC-2010-1014, da ultimo modificata con D.M. n. 319 del 30 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (**ID 10-192/1066**);
- Vista la nota prot. 15685 del 13/06/2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. RAFSNZ/DIR/LA99 61/160-2016 del 01/06/2016 (acquisita al prot. DVA n. 14858 del 01/06/2016), per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 10-192/1066;
- Vista la nota acquisita al prot. DVA n. 19825 del 28/07/2016 con cui il Gestore ha trasmesso la





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria ENI S.p.A. di Sannazzaro De' Burgondi (PV)**

documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 10-192/1066);

- Considerate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- Vista la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 6-10-2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 1465/2016 del 12-10-2016 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione;
- Considerato che, essendo intervenuto, con decreto prot. 133/DVA dell'8 aprile 2016, l'avvio del procedimento di riesame per l'adeguamento alle BAT conclusions (ID 10-192/1066), si ritiene opportuno allineare la durata della previsione di cui al paragrafo 6 del citato parere istruttorio, reso con nota prot n. CIPPC-2015-2461 del 14/12/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all'ID 10-192/1066;

**il Gruppo Istruttore**  
**ritiene**

che la data di scadenza delle deroghe di cui al paragrafo 6 del parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-2461 del 14/12/2015, approvato con il D.M. n. 319 del 30 dicembre 2015, debba essere prorogata alla conclusione del procedimento di riesame (ID 10-192/1066) avviato con decreto prot. 133/DVA dell'8 aprile 2016 per l'adeguamento alle pertinenti BAT conclusions.